

CRITERI E MISURA DELLE AGEVOLAZIONI DA CONCEDERE PER LA RIMOZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DAGLI EDIFICI E DAGLI SPAZI PRIVATI APERTI AL PUBBLICO ESISTENTI, DI CUI ALL'ARTICOLO 8 - COMMA 2 - DELLA LEGGE PROVINCIALE 7 GENNAIO 1991, n. 1 e s.m..

A) DEFINIZIONI

- BARRIERE ARCHITETTONICHE: come tali si intendono (art. 2, lett. A del D.M. 14 giugno 1989, n. 236; art. 1, del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503):
 - gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;
 - gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature o componenti;
 - la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, gli ipovedenti e i sordi.

Ai fini dell'attuazione dell'art. 8 della Legge provinciale 7 gennaio 1991 n. 1, si precisa ulteriormente che per interventi di rimozione delle barriere architettoniche, secondo le definizioni di cui sopra, si intendono quelli inerenti esclusivamente opere edilizie, elementi strutturali ed elementi tecnologici finalizzati all'uso dell'immobile e dello spazio privato in relazione all'utilizzo pubblico dello stesso. Tali interventi devono garantire in ogni caso la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l'edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali nonché lo spazio, di entrarvi agevolmente e di fruire di spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia.

- EDIFICIO (art. 2, lettera D del D.M. n. 236/1989): unità immobiliare dotata di autonomia funzionale, ovvero un insieme autonomo di unità immobiliari funzionalmente e/o fisicamente connesse tra loro.
- EDIFICI E SPAZI APERTI AL PUBBLICO: ambienti, spazi o edifici privati dove si svolge un'attività professionalmente organizzata, diretta allo scambio e/o alla produzione di beni e servizi.

Inoltre, hanno carattere pubblico i locali che prevedano il pagamento di un biglietto di ingresso, il rilascio di tessere associative a chiunque acquisti il biglietto; quelli che pubblicizzano la propria attività o che abbiano una struttura tale da rendere evidente lo svolgimento di un'attività imprenditoriale; quelli che consentono l'ingresso ad un numero indeterminato di persone.

Sono considerati pertanto aperti al pubblico gli edifici privati - compresi i relativi spazi esterni -, nei quali si svolgono le attività o si prestano i servizi di seguito elencati:

- attività o servizi di carattere pubblico (es.: scuole, ospedali, case di riposo, colonie, convitti, locali di pubblico spettacolo, stazioni, ambulatori, mense, uffici con sportelli, spazi operativi);
- attività assistenziali, culturali, sportive, di ristorazione;
- riunioni o spettacoli all'aperto o al chiuso, temporanei o permanenti;

- attività ricettive o commerciali;
- attività di culto almeno nella zona riservata ai fedeli per assistere alle funzioni religiose;
- attività aperte al pubblico, quando siano previsti spazi di relazione nei quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta.

L'elencazione non è esaustiva ma deve intendersi come meramente esemplificativa: situazioni diverse da quelle sopra elencate saranno oggetto di specifica valutazione da parte della Struttura provinciale preposta all'attuazione dell'art. 8 della Legge provinciale 7 gennaio 1991 n. 1 e s.m..

- **PARTE FUNZIONALE DI UN EDIFICIO:** spazio dell'edificio in cui viene esercitata una delle attività aperte al pubblico che si svolgono nell'immobile, con carattere di autonomia rispetto a queste ultime (es.: bar o ristorante di un albergo, aperti al pubblico e non adibiti ad uso esclusivo dei clienti dell'albergo stesso).
- **PARTI COMUNI dell'edificio** (art. 2, lettera E del D.M. n. 236/1989): unità ambientali che servono o che connettono funzionalmente più unità immobiliari.
Sono pertanto parti comuni, oltre alle superfici catastali – o di calpestio, o volumetriche - anche le dotazioni tecnologiche, impiantistiche ed i meccanismi destinati al superamento dei dislivelli, qualora insistenti in ambiti soggetti al diritto di uso comune.
- **PUBBLICO UTILIZZO (di):** è considerato tale ogni edificio o spazio recinto in cui l'accesso, subordinato o meno a determinate condizioni, è consentito ad un numero indeterminato di persone, senza bisogno di invito o permesso – come definito dall'art. 1, comma 3 della L.P. n. 1/91 –, nel quale è svolto un servizio pubblico, compresi quelli in regime di concessione o appalto o convenzione o accreditamento.
- **SPAZIO ESTERNO** (art. 2, lett. F del D.M. n. 236/1989): insieme degli spazi aperti, anche se coperti, di pertinenza dell'edificio o di più edifici ed in particolare quelli interposti tra l'edificio o gli edifici e la viabilità pubblica o privata di uso pubblico.

Per gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche realizzati ai sensi del comma 2 dell'articolo 8 Legge provinciale n. 1/91 si applicano le disposizioni del Decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 e del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503.

B) INTERVENTI AMMISSIBILI ALLE AGEVOLAZIONI

Oggetto delle agevolazioni sono solamente gli interventi di adeguamento, da realizzare in edifici esistenti e strettamente destinati all'eliminazione o al superamento delle barriere architettoniche, inerenti esclusivamente opere edilizie, elementi strutturali ed elementi tecnologici finalizzati all'uso dell'immobile e dello spazio privato per attività o servizi rivolti al pubblico.

Gli interventi, in particolare, possono riguardare le seguenti opere:

1. la realizzazione di rampe di accesso;
2. l'installazione di servoscala;
3. l'installazione di piattaforma o di elevatore;
4. l'installazione dell'ascensore;
5. l'adeguamento dell'ascensore;
6. l'ampliamento di porta/e;
7. la realizzazione e/o l'adeguamento di percorsi orizzontali;
8. l'installazione di dispositivi di segnalazione per favorire l'autonomia delle persone con ridotta o impedita capacità sensoriale;
9. l'adeguamento dei servizi igienici.

La concessione delle agevolazioni è in ogni caso subordinata alla verifica che gli interventi garantiscano la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l'edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali nonché lo spazio, di entrarvi agevolmente e fruire di spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia.

Le agevolazioni non sono cumulabili, per il medesimo intervento, con nessuna altra agevolazione prevista da leggi provinciali e nazionali in materia.

Non sono ammissibili alle agevolazioni:

- le nuove costruzioni e le ristrutturazioni;
- gli ampliamenti di edifici;
- la modifica di destinazione d'uso di immobili, finalizzata ad un pubblico utilizzo;
- gli interventi la cui realizzazione sia conclusa;
- gli interventi su immobili già oggetto di agevolazione, ai sensi della Legge provinciale n. 1/91, negli ultimi cinque anni antecedenti la domanda (con decorrenza dalla data più recente di concessione delle agevolazioni).

Sono ammissibili alle agevolazioni:

- gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche concernenti edifici o spazi esistenti;
- gli interventi che interessano beni immobili;
- gli interventi di rimozione totale delle barriere architettoniche da un edificio o spazio privato aperto al pubblico ovvero da parti funzionali dello stesso, qualora permettano l'utilizzazione di una delle attività aperte al pubblico che si svolgono nell'immobile (es. il bar/ristorante di un albergo);
- gli interventi già avviati, limitatamente alle opere ancora da eseguire, per le quali la Struttura provinciale preposta all'attuazione dell'art. 8 della Legge provinciale n. 1/91 valuta l'ammissibilità, sulla base di quanto esposto nel verbale di sopralluogo;
- gli interventi previsti in un immobile già oggetto di agevolazione, ai sensi della Legge provinciale n. 1/91, negli ultimi cinque anni antecedenti la domanda (con decorrenza dalla data più recente di concessione delle agevolazioni), solamente se riferiti a parti funzionali dell'immobile stesso non interessate dagli interventi precedentemente agevolati: la Struttura provinciale preposta all'attuazione dell'art. 8 della Legge provinciale n. 1/91 ne valuta l'ammissibilità, sulla base di quanto esposto nel verbale di sopralluogo.

Sono inoltre ammissibili alle agevolazioni:

- a) le spese per progettazione e direzione lavori, contabilità e assistenza al collaudo, comprensive di oneri per la sicurezza nel rispetto dei limiti fissati dalle tariffe vigenti, nella misura massima del 5%;
- b) gli imprevisti, ammissibili alle agevolazioni in via preventiva sotto forma di accantonamento, fino alla misura massima del 5% dell'importo dei lavori;
- c) gli oneri fiscali sui lavori e forniture nella misura forfettizzata del 4%; gli oneri fiscali sulle spese tecniche e integrativi nelle misure di legge.

Qualsiasi variazione successivamente intervenuta nella situazione che risulta dalla domanda e dai documenti allegati, va comunicata immediatamente alla Struttura provinciale preposta all'attuazione dell'art. 8 della Legge provinciale n. 1/91.

Non sono possibili né aggiornamenti in aumento degli importi di spesa né modifiche degli interventi originariamente indicati nella domanda, fatta eccezione per le eventuali prescrizioni del tecnico provinciale in sede di esame della domanda o di sopralluogo iniziale. Quando si renda necessario apportare una variazione degli interventi previsti concernente aumento degli importi di

spesa e/o modifiche degli interventi originariamente indicati nella domanda, va presentata una nuova domanda con la contestuale rinuncia alla prima, sempreché i lavori non siano iniziati.

C) SOGGETTI LEGITTIMATI A PRESENTARE DOMANDA DI AGEVOLAZIONI

Possono presentare domanda di agevolazioni - utilizzando l'apposito modulo predisposto dalla Struttura provinciale preposta all'attuazione dell'art. 8 della Legge provinciale n. 1/91 - e saranno beneficiari delle agevolazioni:

- a) i proprietari o comproprietari di edifici e spazi privati aperti al pubblico esistenti ubicati nella provincia di Trento.
Qualora la proprietà sia ripartita tra più soggetti, la domanda può essere presentata da uno solo dei proprietari, insieme con la delega a presentare la domanda stessa ed a riscuotere le agevolazioni firmata da tutti gli altri comproprietari;
- b) i soggetti esercenti a titolo legittimo le attività che si svolgono negli edifici e spazi privati aperti al pubblico esistenti ubicati nella provincia di Trento, previo consenso scritto del proprietario e/o comproprietario dell'immobile oggetto dell'intervento.

D) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di agevolazioni, in regola con le vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo, può essere presentata nel corso di tutto l'anno.

Alla domanda deve obbligatoriamente essere allegata la seguente documentazione, pena l'inammissibilità della domanda stessa:

- 1a) computo metrico estimativo, redatto dal progettista, sulla base dell'Elenco Prezzi Provinciale vigente al momento della presentazione della domanda, relativo al progetto di eliminazione o superamento delle barriere architettoniche dell'edificio, distinto per i diversi interventi funzionali e completo di quadro economico con evidenziati eventuali imprevisti, spese tecniche, accantonamenti per oneri fiscali;
oppure
- 1b) preventivo particolareggiato di spesa;
- 2) copia conforme degli elaborati tecnici, grafici e descrittivi, come previsti all'art. 10, punti 10.1 e 10.2, del D.M. n. 236/89, approvati dall'organo comunale competente;
La conformità degli atti viene dichiarata ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000;
- 3) dichiarazione sostitutiva di certificazione (artt. 46-47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), dalla quale risulti la proprietà dell'immobile e/o singola unità immobiliare oggetto dell'intervento.
Se il richiedente non è il proprietario dell'immobile e/o singola unità immobiliare, alla domanda va allegata anche una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa all'acquisito consenso (art. 47 del D.P.R. n. 445/2000) del proprietario alla realizzazione degli interventi;
- 4) fotocopia semplice di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità, qualora la domanda non venga firmata in presenza del dipendente addetto a riceverla.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge provinciale 30 novembre 1992 n. 23, la domanda o la documentazione prodotta potrà solamente essere regolarizzata o integrata.

Nei casi previsti dalla normativa, la domanda deve essere corredata della seguente ulteriore documentazione - da presentare anche in un momento successivo e comunque non oltre il termine fissato nella lettera di sospensione del procedimento, come previsto all'ultimo capoverso del successivo punto I) -:

- 5) copia di concessione edilizia o D.I.A. presentata al Comune competente nonché nulla osta e pareri eventualmente necessari rilasciati dagli organi competenti.
La conformità degli atti viene dichiarata ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000.

E) FASI PER L'AMMISSIONE ALLE AGEVOLAZIONI

E1) Fase tecnica

I requisiti tecnico-economici di ogni intervento sono verificati dalla Struttura provinciale preposta all'attuazione dell'art. 8 della Legge provinciale n. 1/91 - in sede di presentazione della domanda - mediante esame della documentazione allegata ed effettuazione di norma del relativo sopralluogo, con la compilazione - entro 30 giorni dalla data di protocollazione della domanda presso la medesima Struttura - di un verbale di sopralluogo iniziale o di esame della domanda, nel quale sono esposte:

- a) la situazione attuale dell'immobile e/o dell'unità immobiliare dove sarà realizzato l'intervento;
- b) le eventuali valutazioni e prescrizioni tecniche;
- c) la spesa ammissibile alle agevolazioni;
- d) la possibilità di iniziare gli interventi.

Copia del verbale di sopralluogo iniziale o di esame della domanda viene inviata al richiedente.

I lavori oggetto della domanda non possono avere inizio prima dell'effettuazione del sopralluogo o - nel caso in cui non sia effettuato il sopralluogo - della compilazione del verbale di esame della domanda, pena l'inammissibilità alle agevolazioni.

E2) Fase amministrativa

Tutti i requisiti tecnico-amministrativi indicati nella domanda e nella documentazione allegata sono necessari ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni.

La presentazione della domanda e l'effettuazione del sopralluogo iniziale da parte del tecnico competente non costituiscono diritto all'ammissione alle agevolazioni.

Sulla base dell'esito della verifica della presenza e congruità di tutti gli elementi tecnico-amministrativi, il responsabile della Struttura provinciale preposta all'attuazione dell'art. 8 della Legge provinciale n. 1/91, con proprio provvedimento, ammette alle agevolazioni il soggetto richiedente ed impegna la relativa spesa, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili. Dell'adozione di tale provvedimento viene data comunicazione all'interessato nelle forme di legge.

Solo l'adozione del provvedimento di ammissione alle agevolazioni impegna l'Amministrazione provinciale alla loro erogazione a favore del beneficiario, nel rispetto di quanto previsto nei presenti Criteri.

F) TERMINI DI AVVIO, COMPLETAMENTO E RENDICONTAZIONE DEGLI INTERVENTI

Ai sensi di quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1171 di data 10 giugno 2005, sono fissati i seguenti termini:

- a) gli interventi devono essere avviati entro 6 (sei) mesi a decorrere dalla data di comunicazione dell'avvenuta concessione delle agevolazioni;
- b) gli interventi devono essere completati entro 2 (due) anni a decorrere dalla data di comunicazione dell'avvenuta concessione delle agevolazioni;
- c) la rendicontazione degli interventi deve essere presentata alla Struttura provinciale competente entro 6 (sei) mesi a decorrere dalla scadenza fissata per il completamento degli interventi.

I termini di cui alle lettere a) e c) potranno essere prorogati una sola volta, per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi, in presenza di circostanze oggettive non imputabili al beneficiario, adeguatamente motivate dallo stesso.

Il termine di cui alla lettera b) potrà essere prorogato una sola volta, per un periodo non superiore ad un anno, in presenza di circostanze oggettive non imputabili al beneficiario, adeguatamente motivate dallo stesso.

In caso di mancata osservanza dei termini sopra indicati, con provvedimento del Dirigente della Struttura provinciale preposta all'attuazione dell'art. 8 della Legge provinciale n. 1/91 sarà disposta la revoca delle agevolazioni, con il conseguente recupero delle somme eventualmente erogate.

G) MODALITA' PER LA RENDICONTAZIONE E LA VERIFICA DEGLI INTERVENTI

Valgono le norme generali in materia di rendicontazione previste dal Regolamento emanato con il D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg. e successive modificazioni e integrazioni.

A seguito dell'esame della documentazione allegata alla richiesta di erogazione del saldo e - ove necessario - dell'effettuazione del sopralluogo della Struttura provinciale preposta all'attuazione dell'art. 8 della Legge provinciale n. 1/91, viene compilato un verbale nel quale sono esposte:

- a) la conformità degli interventi rispetto a quelli inizialmente previsti ed accertati
oppure
 - a1) la presenza di elementi non conformi, da adeguare ai fini dell'erogazione delle agevolazioni;
 - a2) la non conformità degli interventi a quelli originariamente previsti nel progetto o preventivo e ammessi alle agevolazioni e/o la non conformità degli stessi alle norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche;
- b) la spesa finale complessivamente ammissibile alle agevolazioni.

In ogni caso, in sede di sopralluogo o di verifica della documentazione di spesa, dovrà essere esibita, da parte del beneficiario, la documentazione fiscale in originale.

Copia del verbale finale viene inviata al beneficiario.

Tutta la documentazione prodotta per l'accesso alle agevolazioni provinciali e per la relativa liquidazione è soggetta a controllo, anche a campione, secondo la normativa vigente.

H) MODALITA' DI EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI

Le agevolazioni sono erogate dopo l'adozione, da parte del responsabile della Struttura provinciale preposta all'attuazione dell'art. 8 della Legge provinciale n. 1/91, del provvedimento di concessione e di impegno della relativa spesa.

Le agevolazioni sono erogate nel seguente modo:

- a) un acconto fino ad un massimo del 30% (trentapercento) delle agevolazioni concesse, su richiesta del beneficiario, previa presentazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà concernente l'avvenuto inizio dei lavori oppure l'avvio della fornitura (acconto all'ordine), utilizzando l'apposito modulo predisposto dalla Struttura provinciale preposta all'attuazione dell'art. 8 della Legge provinciale n. 1/91;
- b) il saldo, su richiesta del beneficiario, previa presentazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà concernente la regolare esecuzione dell'opera, il rispetto del termine fissato e la spesa complessivamente sostenuta, utilizzando l'apposito modulo predisposto dalla Struttura provinciale preposta all'attuazione dell'art. 8 della Legge provinciale n. 1/91.

Il saldo viene liquidato sulla base dell'importo ritenuto definitivamente ammissibile alle agevolazioni, con riserva di rideterminare in quella sede l'intervento provinciale.

Le fatture devono essere intestate al beneficiario delle agevolazioni.

Quando gli interventi interessano parti comuni di un condominio e la spesa è suddivisa tra i condomini, le fatture possono essere intestate anche al condominio stesso.

Alla richiesta di erogazione del saldo può essere allegata la documentazione fotografica attestante la situazione di fatto del luogo/dei luoghi dopo la realizzazione degli interventi.

I) RIDETERMINAZIONE O REVOCA DELLE AGEVOLAZIONI – RECUPERO SOMME – ARCHIVIAZIONE DELLA DOMANDA

Le agevolazioni erogate non possono essere complessivamente superiori a quelle calcolate sulla base della domanda. Qualora la spesa effettivamente sostenuta sia inferiore a quella ritenuta ammissibile a contributo, le agevolazioni vengono rideterminate, con l'eventuale recupero della somma non dovuta erogata a titolo di anticipo.

Qualora nel corso delle verifiche finali sia accertata la realizzazione di interventi non conformi a quelli originariamente previsti nel progetto o preventivo e ammessi alle agevolazioni e/o non conformi alle norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche, i relativi importi saranno stralciati dalla spesa ammissibile alle agevolazioni, fino alla revoca delle agevolazioni medesime.

Situazioni tecniche particolari saranno oggetto di specifica valutazione da parte della Struttura provinciale preposta all'attuazione dell'art. 8 della Legge provinciale n. 1/91.

Al recupero delle somme erogate e non dovute, comprensive degli interessi maturati dalla data del mandato di pagamento alla data di notifica del provvedimento di rideterminazione o revoca delle agevolazioni concesse, si provvede secondo la normativa vigente.

Nel caso che - ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L.P. n. 23/92 – il termine del procedimento relativo alla domanda di agevolazioni sia sospeso ed entro 365 (trecentosessantacinque) giorni a decorrere dalla data della comunicazione della sospensione l'interessato non provveda a quanto richiesto, viene disposta l'archiviazione della domanda stessa. In presenza di motivate esigenze, l'interessato può provvedere a quanto richiesto entro un periodo di tempo supplementare, comunque non superiore a 180 (centottanta) giorni.

L) FUNZIONE PER IL CALCOLO DELLA MISURA DELLE AGEVOLAZIONI

Secondo la funzione di calcolo sotto indicata la percentuale delle agevolazioni è pari all'80% per importi di spesa ammessa fino a 10.000,00 Euro; oltre tale importo la percentuale decresce progressivamente fino a rimanere fissata al 40% per ogni importo pari o superiore a 50.000,00 Euro.

Al fine di semplificare le procedure di calcolo, l'importo delle agevolazioni viene arrotondato all'Euro inferiore.

$$y = -(51/10)E-27 x^4 + (5/4)E-10 x^3 - (17/8)E-5 x^2 + (19/16) x - 1875$$

TABELLA IMPORTI DI PROGETTO FINO AD EURO 50.000,00

Importo progetto	% da applicare	Agevolazioni da corrispondere	Importo progetto	% da applicare	Agevolazioni da corrispondere
Euro	Aliquota	Euro	Euro	Aliquota	Euro
1.000,00	80,00%	800,00	26.000,00	64,74%	16.832,00
2.000,00	80,00%	1.600,00	27.000,00	63,54%	17.156,62
3.000,00	80,00%	2.400,00	28.000,00	62,35%	17.459,00
4.000,00	80,00%	3.200,00	29.000,00	61,17%	17.739,87
5.000,00	80,00%	4.000,00	30.000,00	60,00%	18.000,00
6.000,00	80,00%	4.800,00	31.000,00	58,84%	18.240,12
7.000,00	80,00%	5.600,00	32.000,00	57,69%	18.461,00
8.000,00	80,00%	6.400,00	33.000,00	56,56%	18.663,37
9.000,00	80,00%	7.200,00	34.000,00	55,44%	18.848,00
10.000,00	80,00%	8.000,00	35.000,00	54,33%	19.015,62
11.000,00	79,84%	8.782,62	36.000,00	53,24%	19.167,00
12.000,00	79,42%	9.531,00	37.000,00	52,17%	19.302,87
13.000,00	78,81%	10.245,87	38.000,00	51,12%	19.424,00
14.000,00	78,06%	10.928,00	39.000,00	50,08%	19.531,12
15.000,00	77,19%	11.578,12	40.000,00	49,06%	19.625,00
16.000,00	76,23%	12.197,00	41.000,00	48,06%	19.706,37
17.000,00	75,21%	12.785,37	42.000,00	47,09%	19.776,00
18.000,00	74,13%	13.344,00	43.000,00	46,13%	19.834,62
19.000,00	73,02%	13.873,62	44.000,00	45,19%	19.883,00
20.000,00	71,87%	14.375,00	45.000,00	44,27%	19.921,87
21.000,00	70,71%	14.848,87	46.000,00	43,37%	19.952,00
22.000,00	69,53%	15.296,00	47.000,00	42,50%	19.974,12
23.000,00	68,34%	15.717,12	48.000,00	41,64%	19.989,00
24.000,00	67,14%	16.113,00	49.000,00	40,81%	19.997,37
25.000,00	65,94%	16.484,37	50.000,00	40,00%	20.000,00